



COMUNE DI SAN VINCENZO

*REGOLAMENTO PER L' UTILIZZO E LA GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO
INDIRIZZI E PROCEDURE PER L'UTILIZZO
DELLE SPIAGGE, DEGLI SPECCHI ACQUEI
E DELLE ZONE COMPRESSE NEL PIANO
UTILIZZAZIONE DEGLI ARENILI*

INDICE

TITOLO I – FINALITA' AMBITI E CONTENUTI DEL REGOLAMENTO

Articolo 1 - Potestà regolamentare ed oggetto del Regolamento	pag. 5
Articolo 2 - Definizioni	pag. 5
Articolo 3 - Indirizzi generali del Regolamento	pag. 6
Articolo 4 - Ambito di applicazione -	pag. 7

TITOLO II – Concessioni Demaniali -

CAPO I – Tipologie e definizioni

Articolo 5 - Definizioni attività turistico ricreative	pag. 7
Articolo 6 - Disposizioni generali per le concessioni turistico ricreative	pag. 8

Sezione I – Aree Attrezzate Servizi

Articolo 7 – Spiaggia Attrezzata Servizi (SA): definizione	pag. 8
Articolo 8 - Aree Attrezzate per animali di affezione	pag. 8

Sezione II – Aree in concessione attività ricettiva alberghiera

Articolo 9 - Aree in concessione (H e V) Definizione e modalità esercizio	pag. 8
---	--------

Sezione III – Altri utilizzi pubblici

Articolo 10 – Aree Libero Uso (LU)	pag. 9
Articolo 11 – Servizi sulle Aree di Libero Uso	pag. 9
Articolo 12 - Aree a gestione pubblica (AGP): tipologia	pag. 9
Articolo 13 - Aree a gestione pubblica (AGP): Modalità di attuazione	pag. 10

TITOLO III

DISCIPLINA GENERALE DEL PROCEDIMENTO

CAPO I - Criteri generali

Articolo 14 - Principi Generali	pag. 11
---------------------------------	---------

Sezione I – Procedure per il rilascio e formalità

Articolo 15 - Procedimento istruttorio per il rilascio della concessione	pag. 11
Articolo 16 - Procedimento per le istanze di concessione	pag. 12
Articolo 17 - Documenti per il rilascio rinnovo e variazione della concessione	pag. 13
Articolo 18 - Atto di concessione – Formalità del provvedimento	pag. 13
Articolo 19 – Cauzione	pag. 14

Sezione II – Procedura di affidamento

Articolo 20 - Disciplina concessioni spiagge asservite	pag. 15
Articolo 21 – Criteri di comparazione delle domande di concessione demaniale	pag. 15

Sezione III – Durata delle concessioni demaniali turistico ricreative

Articolo 22 – Durata delle concessioni	pag. 17
--	---------

Sezione IV – Gestione stagionale e provvisoria delle aree demaniali

Articolo 23 – Concessioni stagionali per ampliamenti in profondità	pag. 18
Articolo 24 – Autorizzazioni per l'uso del Demanio marittimo	pag. 19

CAPO II – concessioni demaniali per finalità diverse dal turistico ricreativo -

Articolo 25 - Tipologia	pag. 19
Articolo 26 – Concessioni di cui all'articolo 22 del Regolamento esecuzione C.d.N.	pag. 20
Articolo 27 - Durata	pag. 20
Articolo 28 – Procedimento	pag. 20

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI PER LE CONCESSIONI DEMANIALI

CAPO I - Decadenza – Revoca – Sospensione - estinzione

Articolo 29 - Decadenza della concessione	pag. 21
Articolo 30 - Revoca concessione	pag. 22
Articolo 31 - Sospensione dell'attività	pag. 22
Articolo 32 - Estinzione della concessione-Disciplina della rinuncia	pag. 23

CAPO II – Disciplina del canone e della sovrimposta regionale

Articolo 33 - Pagamento del canone demaniale e del tributo regionale	pag. 23
Articolo 34 - Criteri di Imposizione	pag. 23
Articolo 35 - Versamento del canone demaniale e del tributo regionale	pag. 23
Articolo 36 - Riduzioni e canoni ricognitori	pag. 24

TITOLO V

DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' BALNEARE

CAPO I - Criteri generali

Articolo 37 – Attività di Balneazione ed accesso al mare	pag. 24
Articolo 38 – Abbattimento barriere architettoniche ed accessibilità impianti balneari	pag. 25
Articolo 39 – Ordinanza per la disciplina ed uso delle spiagge e delle attività balneari	pag. 25
Articolo 40 - Pulizia degli arenili e degli specchi acquei	pag. 26

CAPO II – della sicurezza della balneazione

Articolo 41 – Servizio di sicurezza della balneazione e qualificazione delle strutture	pag. 26
---	---------

CAPO III – Disciplina degli specchi acquei

Articolo 42 – Gestione specchi acquei e del mare territoriale	pag. 27
---	---------

TITOLO VI

INTERVENTI DI SALVAGUARDIA DELL'ARENILE E OPERE DI DIFESA

Sezione I – Criteri Generali

Articolo 43 – Interventi di ripascimento e difesa costiera	pag. 27
Articolo 44 – Manutenzione arenili	pag. 28

TITOLO VII

ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO

Articolo 45 - Vigilanza sulle aree demaniali	pag. 28
Articolo 46 - Sanzioni per le violazioni sulle aree demaniali marittime	pag. 28

TITOLO VIII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 47 – Disposizioni transitorie	pag. 29
Articolo 48 - Entrata in vigore ed abrogazioni	pag. 29

TITOLO I

FINALITA', AMBITI E CONTENUTI DEL REGOLAMENTO

Art. 1 – Potestà Regolamentare ed oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, in applicazione dell'articolo 118 della Costituzione e dell'articolo 7 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e s.m.i., disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti il demanio marittimo e le zone del mare territoriale trasferite ai Comuni dalla Regione Toscana ai sensi dell'articolo 27, 2° comma della L.R.T. 28.11.1998 n.88, per tutte le finalità diverse da quelle di approvvigionamento di energia.

2. Le funzioni amministrative sul Demanio Marittimo e nelle zone del mare territoriale sono esercitate in conformità alle norme contenute nel Codice della Navigazione e nel relativo Regolamento di attuazione e dalle leggi speciali in materia quali:

- A) il D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 dicembre 1993 n. 494, e successive modificazioni ed integrazioni;
- B) La Legge 22 agosto 2002 n. 118 e s.m.i.;
- C) nelle altre disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e regionali, vigenti in materia, secondo l'articolazione delle competenze tra diversi livelli istituzionali.

Articolo 2 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento deve intendersi:

- a) *Amministrazione comunale*: Comune di San Vincenzo, di seguito anche Comune;
- b) *Piano di Utilizzazione degli Arenili*: di seguito anche P.U.A. o Piano, definisce l'assetto complessivo della spiaggia demaniale marittima, da intendersi il Piano con l'efficacia prevista dall'articolo 6 del D.L. 5/10/1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4/12/1993, n. 494, come atto di governo del territorio;
- c) *Strumenti urbanistici*: P.U.A. od altri atti di governo del territorio e strumenti della pianificazione comunque denominati, che disciplinano l'assetto complessivo delle aree demaniali marittime di competenza del Comune di San Vincenzo approvati ai sensi degli articoli 10 3° comma e dell'articolo 107 della Legge regionale 10 novembre 2014 n. 65 e s.m.i.;
- d) *Norme Tecniche di Attuazione*: Si intendono le NTA del Piano di Utilizzazione degli Arenili, le quali disciplinano le modalità di realizzazione e mantenimento di strutture sulle aree demaniali ed individuano gli usi e le finalità delle aree per le quali è ammessa la concessione
- e) *UTOE*: si intende l'ambito urbanistico del Piano Strutturale di riferimento in cui si inserisce il Piano di Utilizzazione degli Arenili e gli altri strumenti urbanistici di Governo del Territorio rilevanti per la gestione amministrativa del demanio marittimo;
- f) *Codice della Navigazione*: di seguito anche indicata come C.d.N., è la disciplina generale del Demanio marittimo;
- g) *Impresa turistico balneare*: Si intendono quali imprese turistico-balneari le attività classificate all'articolo 01, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, che si svolgono su beni del demanio marittimo, ovvero le attività di stabilimento balneare, anche quando le strutture sono ubicate su beni diversi dal demanio marittimo;

h) *Struttura ricettiva*: si intende la struttura disciplinata dall'articolo 21 Legge regionale 31 dicembre 2024 n. 61 per quanto presente nella disciplina del Piano di Utilizzazione degli Arenili;

i) *Concessione per Strutture Turistico - Alberghiere e Villaggi*: aree demaniali contrassegnate nelle tavole di Piano con il simbolo **H e V**, ed asservite a strutture ricettive, come definite dalla Legge regionale 31 dicembre 2024 n. 61, di tipo "alberghiero" ed "all'aperto", insistenti su proprietà private adiacenti o nelle immediate vicinanze alla linea demaniale, finalizzate ad una offerta di servizi per la balneazione esclusivamente per gli ospiti delle unità ricettive delle strutture stesse

j) *"unità ricettive"* - Si definiscono le singole camere, bungalow, piazzole, appartamenti, case mobili, e comunque le unità della capacità ricettiva utile per ospitare l'utenza delle strutture ricettive, per come dichiarate nella SCIA di cui all'articolo 48 della Legge regionale 31 dicembre 2024 n.61;

k) *struttura balneare*: si intende la concessione rilasciata per il mantenimento e l'esercizio di stabilimento balneare, di spiagge attrezzate per servizi di balneazione, di interesse generale e di attività sportive di tipo acquatico;

l) *Simbolo SB* – si intende l'area destinata dalle NTA del PUA, per Stabilimento Balneare come tale definito dalle normative in materia e per le altre attività complementari consentite dalle disposizioni urbanistiche e regolamentari vigenti;

m) *Simbolo SA* – si intende la zona demaniale destinata dalle NTA del PUA quale Area Attrezzata Servizi per le attività complementari alla balneazione consentite dalle disposizioni urbanistiche e regolamentari vigenti;

n) *Simboli R e Sp* - si intendono le zone demaniali destinate ai servizi di interesse generale finalizzati all'ampliamento della offerta turistica, secondo quanto pianificato dalle NTA del PUA, disciplinata dai regolamenti vigenti

o) *Simboli H e V* – si intende la zona demaniale destinata dalle NTA del PUA quale Area concedibile finalizzata all'offerta di servizi alla balneazione esclusivamente per ospiti di strutture ricettive di cui all'articolo 21 Legge regionale 31 dicembre 2024 n.61;

p) *"punto ombra"* - Si intende la superficie dell'arenile riparata dal sole dotata di almeno un ombrellone, una sedia a sdraio ed un lettino; eventuali tende e simili, fornite della corrispondente dotazione minima, equivalgono a più punti ombra in rapporto alla loro superficie in relazione al parametro sopra indicato;

q) *"battigia"* Si definisce quel tratto di litorale, variabile a seconda della marea, che è costantemente bagnato dall'acqua marina, destinata al libero transito e fruizione delle aree demaniali marittime e principalmente per la sicurezza della balneazione.

Articolo 3 – Indirizzi generali del Regolamento

1. Il presente Regolamento assume una funzione attuativa degli strumenti urbanistici, in cui l'Amministrazione Comunale individua le destinazioni di uso delle aree comprese nella fascia costiera del territorio comunale per le finalità ritenute più rispondenti agli interessi della collettività di cui rappresenta l'Ente esponenziale ed in particolare dal Piano di Utilizzazione degli Arenili.

2. Il Regolamento disciplina, tra le altre, le procedure amministrative per il rilascio, revoca, modifica o comunque variazione delle concessioni demaniali marittime per le diverse finalità previste e modalità di uso ammesse dallo strumento urbanistico.

Articolo 4 – Ambito di applicazione

1. L'ambito di applicazione del presente Regolamento è rappresentato dalle aree del Demanio Marittimo e da tutte quelle di proprietà pubblica individuate dalle tavole di riferimento nel P.U.A.
2. Al di fuori delle indicazioni di uso presenti sulle tavole del Piano non è ammesso il rilascio di concessioni demaniali marittime, salvo diversa previsione dello stesso P.U.A o del presente regolamento, in specifica deroga per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico.
3. La tipologia architettonica e la modalità di realizzazione dei manufatti previsti sul Demanio marittimo e di qualsiasi nuovo intervento, è stabilita dalle N.T.A. del P.U.A. vigente relative all'area di riferimento in cui ricade l'intervento proposto.
4. Le procedure di attuazione degli interventi ammessi dalle NTA del PUA sono disciplinate dal presente regolamento.

TITOLO II - Concessioni demaniali -

CAPO I – Tipologie e definizioni

Articolo 5 – Definizioni turistico ricreative

1. Ai fini del presente Regolamento sono concessioni demaniali turistico ricreative di tipo "balneare", le occupazioni per le finalità sottoindicate:
 - a) gestione di stabilimenti balneari, da declinare come impresa balneare ai sensi delle disposizioni in materia di commercio e di servizi indicate dalla normativa in materia;
 - b) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere, da intendersi come attività da svolgersi su spiaggia attrezzata, allo scopo destinata dal PUA o come complementare alle concessioni rilasciate per attività di balneazione, debitamente autorizzata;
 - c) gestione di spiagge destinate alla posa di materiale balneare destinate esclusivamente ad uso dei clienti di strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere come definite dalla legge regionale;
 - d) gestione di spiagge per uso ludico, ricreativo e sportivo, da intendersi come attività da svolgersi su spiaggia attrezzata allo scopo destinata dal PUA;
2. Ai fini del presente Regolamento, sono concessioni demaniali turistico ricreative di tipo non balneare le seguenti attività, da intendersi come anche di seguito specificato, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti in materia:
 - a) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande e cibi precotti;
 - b) esercizi commerciali, sia come esercizi di vicinato che per distribuzione e vendita di generi di monopolio;

Articolo 6 – Disposizioni generali per le concessioni turistico ricreative

1. Le concessioni demaniali marittime turistico ricreative sono rilasciate, modificate e revocate in conformità agli strumenti di pianificazione territoriale e agli atti di governo del territorio, nonché alla disciplina urbanistica dei piani di dettaglio del Comune di San Vincenzo.
2. Le proposte progettuali per la realizzazione delle strutture balneari di qualsiasi tipologia o utilizzo ammissibile in attuazione della pianificazione disposta dal PUA, devono

attenere all'intera area disciplinata dallo strumento urbanistico, senza alcuna eccezione, non essendo ammessa l'attuazione parziale delle previsioni urbanistiche.

3. Le concessioni in uso di tratti di spiaggia non potranno in nessun caso eccedere in fronte mare i tratti di spiaggia contrassegnati nelle tavole del P.U.A. con il relativo simbolo come descritto nelle definizioni.

Sezione I – Aree Attrezzate Servizi

Articolo 7 – Aree attrezzate servizi (SA)

1. Nelle Aree attrezzate servizi (SA) per sport è consentito lo svolgimento di attività sportive quali beach tennis, beach volley ed altre discipline anche di tipo acquatico, comunque tutte finalizzate alla promozione della pratica sportiva, sia estiva che invernale.

2. Le NTA del Piano dispongono la dotazione minima di strutture ammissibili sulle aree di servizio destinate alle attività sportive.

3. L'installazione di punti ombra, di tende per ombreggiamento o strutture simili, è ammessa per una superficie massima non superiore al 30% dell'area concessionata al netto di quelle utilizzate per i manufatti, anche stagionali, eventualmente installati sull'area di servizio.

4. La percentuale di strutture ombreggianti può essere variata, su autorizzazione dell'Ufficio Demanio, in presenza di manifestazioni ed iniziative sportive di rilievo per le quali sia necessario modificare le modalità di utilizzo della spiaggia per il completo svolgimento dell'iniziativa.

Articolo 8 – Aree attrezzate per animali di affezione

1. Lo strumento urbanistico disciplina la dimensione dell'area demaniale di riferimento per ospitare utenza con al seguito animali di affezione e la tipologia delle strutture stabili e temporanee ammissibili.

2. Nelle aree di servizio per animali di affezione la possibilità di installazione di punti ombra, di gazebo per ombreggiamento o strutture simili è stabilita dalle procedure di affidamento o dalle modalità di gestione diretta da parte dell'Amministrazione o di società in house, nei limiti dimensionali di quanto previsto dallo strumento urbanistico.

3. Nel caso di concessione di tratti di spiaggia per utenza con al seguito animali di affezione, i concessionari sono tenuti alla manutenzione delle limitrofe aree di spiaggia libera, con le modalità stabilite dal presente regolamento.

Sezione II – Aree in concessione

Articolo 9 – Strutture Turistico - Alberghiere e Villaggi - Aree contrassegnate simbolo (H e V): definizioni modalità di esercizio

1. Il dimensionamento del fronte mare della concessione è determinato in funzione del rapporto tra "unità ricettive" della struttura alberghiera/extra alberghiera di riferimento, come risultanti da quanto dichiarato al SUAP comunale ed il parametro spaziale previsto dal PUA per l'attività ricettiva prevista dalla normativa regionale in materia di turismo.

2. Fermo quanto disposto dall'articolo 12 delle NTA del PUA, al momento dell'attivazione della spiaggia, il concessionario comunica al SUAP, mediante apposita dichiarazione, sia le strutture ricettive con le quali intrattiene rapporto commerciale sia il numero di unità ricettive di ciascuna di esse a cui collegare i punti ombra da collocare sull'arenile.

3. I punti ombra delle spiagge contrassegnate con il Simbolo (H e V) non possono essere oggetto di libera offerta al pubblico in qualunque modalità, anche gratuita, rimanendo disponibili solo per la clientela della struttura ricettiva

4. L'Ordinanza di balneazione stabilisce, all'interno dell'area quantificata con le modalità previste dalle NTA del PUA, la distanza tra i punti ombra, tra le file e tra quelli della stessa fila, (da centro a centro del punto ombra) o in alternativa, il rapporto tra la superficie di arenile disponibile per la posa dei punti ombra e il numero di quelli installati al fine di garantire la fruibilità della spiaggia per diversamente abili.

Sezione III – Altri Utilizzi Pubblici

Articolo 10 – Aree di Libero Uso (LU)

1. Le “spiagge libere” individuate dello strumento urbanistico garantiscono la libera fruizione delle aree demaniali da parte dei cittadini e turisti, senza alcuna limitazione salvo i divieti disposti per una corretta e sicurezza utilizzazione delle spiagge che non leda il decoro della spiaggia stessa.

2. Tali aree non possono formare oggetto di utilizzo da parte di terzi se non nei modi indicati nelle NTA del PUA e del presente Regolamento.

3. In ogni caso, il fronte mare delle aree a Libero Uso non può essere frazionato e diviso per utilizzi da parte di terzi, anche se concessionari adiacenti, ma deve essere utilizzato nella sua interezza, per le finalità di libera fruizione.

Articolo 11 – Servizi sulle aree di Libero Uso (LU)

1. L'Amministrazione comunale provvede ai sensi delle norme vigenti, alla organizzazione dei servizi pubblici e di interesse generale sulle spiagge libere quali il servizio di raccolta dei rifiuti ed e pulizia come specificato nel presente Regolamento.

2. L'Amministrazione comunale può organizzare, d'intesa con l'Autorità Marittima, come specificato nel presente regolamento, anche un Piano collettivo di sicurezza per la sorveglianza della balneazione, comprensivo sia delle aree libere che quelle interessate da qualunque concessione rilasciata per finalità di balneazione.

3. L'Amministrazione provvede al rilascio in proprio favore della concessione demaniale necessaria per l'eventuale realizzazione di apposite strutture per l'attuazione del Piano collettivo di sicurezza, disciplinando la qualità costruttiva e le modalità di esecuzione da parte dei soggetti incaricati del servizio.

4. Con l'attuazione di interventi nelle aree a Libero Uso, le stesse saranno disciplinate dalle norme relative alle AGP del presente Regolamento.

Articolo 12 – Aree a Gestione pubblica (AGP - C): tipologia

1. Sono definite “Aree a Gestione Pubblica” (indicate come C nelle NTA del PUA), nei casi in cui non sia possibile ottenere la consegna dei beni necessari, ai sensi dell'Articolo 34 del Codice della Navigazione, quelle aree demaniali necessarie per le attività pubbliche dove è necessario il rilascio di una concessione demaniale marittima in favore dell'Amministrazione comunale.

2. A titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività si possono rilasciare concessioni per:

- a) realizzare interventi di pubblica utilità o di pubblico interesse quali per l'allestimento di strutture di supporto per i servizi sulla spiaggia in Libero Uso o per la esecuzione di interventi di difesa della costa;
- b) per delimitare l'uso della spiaggia per esigenze propriamente pubblicistiche, da gestire sotto controllo dell'Amministrazione comunale per l'offerta di servizi pubblici o per incrementare la sicurezza della balneazione per gli utenti delle aree di libero uso.

3. Le Aree AGP sono mantenute esclusivamente in concessione all'Amministrazione comunale, attraverso la realizzazione di strutture previste dagli strumenti urbanistici.

Articolo 13 – Aree a Gestione Pubblica: modalità di utilizzo

1. L'Amministrazione comunale potrà gestire le attività previste nelle aree AGP anche attraverso Società pubbliche interamente partecipate e/o con gli altri organismi previsti dalla disciplina vigente in materia di servizi pubblici.
2. La gestione delle concessioni nelle Aree a gestione pubblica può essere affidata, previa selezione con procedure ad evidenza pubblica, a soggetti terzi incaricati di svolgere il servizio o di effettuare gli interventi previsti per il corretto esercizio della concessione.
3. La Giunta comunale determina gli indirizzi selettivi da inserire nei bandi predisposti dagli Uffici competenti, con l'obiettivo di migliorare l'offerta complessiva del servizio pubblico per il quale la concessione è stata acquisita.
4. Per il rilascio della concessione nelle aree AGP finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse, si procede alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione, nel caso di assenza di rilevanti profili economici e/o di servizi in regime di assegnazione per ambiti ottimali, per sole osservazioni e/o opposizioni.

TITOLO III

DISCIPLINA GENERALE DEL PROCEDIMENTO

CAPO I – Criteri generali

Articolo 14 - Principi generali

1. Il principio generale di gestione del demanio marittimo e del mare territoriale è del libero utilizzo della collettività o alla destinazione di tali beni ad uso pubblico o per servizi pubblici di interesse locale o regionale; il rilascio delle concessioni demaniali assume carattere eccezionale rispetto a tale principio, in attuazione dei contenuti del Piano di Utilizzazione degli Arenili (PUA)
2. Le concessioni di cui all'articolo 22 del regolamento di esecuzione del Codice della navigazione, sono rilasciate previa verifica della insussistenza di effetti negativi sul principio di cui al comma precedente, di cui deve essere data espressa evidenza nell'atto di concessione.
3. L'assegnazione delle concessioni, salvo diversa previsione della normativa in materia o del presente regolamento, avviene in esito alle procedure ad evidenza pubblica di cui all'art. 37 C.d.N. comunque idonee a garantire il rispetto dei principi di imparzialità, economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza desumibili dalla disciplina statale e comunitaria, come indicati nell'articolo 1 della Legge 08.08.1990 n.241 e s.m.i. e declinati altresì con i criteri e modalità di cui al presente Regolamento.

4. Nel caso di uguaglianza dei contenuti delle proposte presentate, in relazione anche alla tipologia di utilizzo prevista per la concessione, per la scelta del soggetto beneficiario, si procederà alla licitazione privata tra i soggetti validamente selezionati nella comparazione sviluppata ai sensi del comma precedente, con base l'importo del canone di concessione calcolato ai sensi delle norme vigenti.

5. La pubblicità avviene, di regola, con le seguenti modalità:

- a) pubblicazione nell'Albo pretorio *on line* del Comune, per un periodo non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni, naturali e consecutivi;
- b) contestuale avviso, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

6. Nel termine perentorio individuato nell'avviso di pubblicazione, i terzi soggetti interessati possono presentare osservazioni, opposizioni e/o manifestazioni di interesse per concorrere all'assegnazione della concessione, secondo le modalità in esso indicate e declinate dal presente Regolamento.

7. Nell'avviso devono essere indicate le modalità per la presentazione della manifestazione di interesse e le eventuali condizioni ai quali l'adozione del titolo potrà essere subordinata.

Sezione I – Procedure per il rilascio e formalità

Articolo 15 – procedimento istruttorio per il rilascio della concessione

1. La disciplina per il rilascio delle concessioni demaniali marittime è contenuta nel Codice della Navigazione, nel relativo Regolamento di esecuzione e dalle altre leggi statali, regionali vigenti in materia e/o negli appositi atti (avvisi, bandi di gara e lettere di invito) che l'Amministrazione comunale potrà emanare in attuazione della potestà regolamentare riconosciuta dalla Legge.

2. A termini dell'Articolo 36 del Codice della Navigazione, chiunque può presentare domanda per l'occupazione di aree del demanio marittimo e/o del mare territoriale salvo quanto stabilito negli avvisi di gara, in cui siano definite specifiche limitazioni per la partecipazione in relazione alla peculiarità delle finalità della concessione, da declinare nella determinazione a contrarre di approvazione delle procedure.

3. Il procedimento amministrativo è regolato dai principi generali della Legge 8 agosto 1990 n.241 e s.m.i. ed i relativi termini inerenti le istruttorie per le occupazioni ed altre autorizzazioni per l'uso dei beni demaniali marittimi sono deliberati dalla Giunta Comunale, con una durata complessiva, comunque, non superiore 180 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal ricevimento delle istanze o dall'avvio d'ufficio, salve le sospensioni di Legge o per lo svolgimento di procedure di comparazione.

4. In applicazione dell'articolo 11 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione, l'avvio del procedimento è subordinato al pagamento delle spese di istruttoria da stabilire, in relazione alla complessità delle singole procedure, con l'atto deliberativo di cui al comma precedente che stabilisce altresì la documentazione da presentare, pena inammissibilità, per il suo avvio a termini della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.

5. Nel caso di istanza per un'area concedibile secondo le previsioni dello strumento urbanistico, presentata in modo incompleto o carente di documentazione, il Responsabile del Procedimento assegna un termine all'istante, non inferiore a trenta giorni, entro cui eseguire alle necessarie integrazioni, trascorsi i quali senza riscontro, l'istanza viene archiviata per carenza di interesse.

6. Nel caso di domanda presentata per aree non rientranti tra quelle ammissibili per il rilascio di una concessione, il Responsabile del procedimento restituirà la documentazione pervenuta comunicando il diniego alla istruttoria, con motivazione sintetica ai sensi dell'articolo 2,1° comma secondo periodo della Legge 07.08.1990 n.241 e s.m.i.

7. La concessione demaniale è un provvedimento costitutivo ed atto necessario per lo svolgimento di qualunque occupazione stabile e permanente sul Demanio Marittimo, salve le eccezioni consentite dalle norme vigenti e nel presente Regolamento.

Articolo 16 - Procedimento per le istanze di concessione

1. Fermo restando la disciplina specifica per le concessioni ad uso turistico ricreativo e sportivo, l'Amministrazione provvede, a seguito della presentazione di domanda di concessione demaniale ai sensi delle disposizioni vigenti, ad accertare la completezza della documentazione trasmessa e la conformità della richiesta alla disciplina, anche regolamentare esistente.

2. Qualora l'istruttoria non evidenzi la sussistenza di profili ostativi all'accoglimento dell'istanza, l'Amministrazione provvede alla pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* e del Comune e sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana della domanda pervenuta, determinando un termine perentorio per:

a) la presentazione di manifestazioni di interesse da parte di soggetti terzi, indicandone le relative modalità;

b) la presentazione di istanze concorrenti di terzi operatori, indicandone le relative modalità; nel caso di concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative balneari e sportive, l'avviso di gara è strutturato come previsto dalle disposizioni vigenti e si provvede alla sua pubblicazione secondo le modalità in esse previste con riferimento alla rilevanza ed alla durata prevista.

3. Ove l'Amministrazione conceda termine per la presentazione di manifestazioni di interesse, il bando o l'avviso contenente i criteri per la selezione del concessionario, è pubblicato nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la proposizione delle manifestazioni da parte di terzi operatori.

4. Ove l'Amministrazione conceda termine per la presentazione di istanze concorrenti di terzi operatori, unitamente alla pubblicazione della domanda di rinnovo pervenuta, sono resi noti i criteri che presiedono alla selezione dell'istanza ed alla conseguente individuazione del concessionario, unitamente all'indicazione del termine per la proposizione delle domande concorrenti.

5. Con la pubblicazione della domanda ai sensi del precedente comma 2 lett. a) e b) l'Amministrazione concede, comunque, termine per la proposizione di eventuali osservazioni o opposizioni da parte di terzi.

6. In assenza di manifestazioni di interesse o di domande concorrenti entro i termini prescritti, l'Amministrazione si determina sulla istanza pervenuta alla luce delle eventuali osservazioni e/o opposizioni proposte, fermo restando la valutazione sulla proficuità di cui all'art. 37 C.d.N. dell'uso richiesto rispetto all'interesse pubblico.

7. Il procedimento di cui al presente articolo si applica anche alle istanze di rinnovo, fermo restando la possibilità per l'Amministrazione di integrare, modificare le condizioni cui subordinare l'eventuale nuovo rilascio oppure avviare procedure di gara mediante avviso pubblico.

8. Alla scadenza delle concessioni, nelle more dell'eventuale procedimento di comparazione, al fine di garantire la continuità aziendale, può essere rilasciata una

concessione provvisoria, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento, in favore del concessionario uscente con durata massima di 180 giorni naturali e consecutivi.

9. È facoltà dell'Amministrazione, nelle more dell'individuazione del nuovo concessionario, astenersi, alla scadenza delle concessioni, dall'esercizio dei poteri di autotutela esecutiva.

Articolo 17 – Documenti per il rilascio, rinnovo e variazioni della concessione -

1. Le istanze di rilascio di concessioni, di modificazione e di rinnovo delle concessioni esistenti devono essere redatte secondo la modulistica ministeriale approvata (Modelli D) oltre che con la presentazione di tutta la documentazione tecnica necessaria per la valutazione della richiesta, fermo restando che le pratiche di rinnovo sono istruite come rilascio di nuovo titolo.

2. Le associazioni di qualunque genere e tipologia, così come circoli ed altre aggregazioni sociali diverse dalle Società o Ditte individuali, la cui documentazione non sia presente in archivi e/o registri di altre pubbliche amministrazioni, dovranno presentare copia dello Statuto e dell'Atto costitutivo aggiornato alla data di presentazione dell'istanza, completo dell'elenco soci con riportati tutti i dati anagrafici utili per la valutazione da parte dell'Amministrazione della loro affidabilità.

8. Al fine di mantenere il corretto uso delle concessioni demaniali marittime ed allo scopo di indirizzarle alle finalità espresse dalle funzioni d'uso riportate nelle pianificazioni urbanistiche relative al Demanio marittimo, il loro rilascio e rinnovo può essere subordinato a condizioni, a tutela del superiore interesse pubblico espresso negli atti normativi generali.

9. Per il rilascio, rinnovo o variazione della concessione è necessario che il soggetto interessato accetti esplicitamente le condizioni cui viene subordinato il rilascio del titolo, senza limitazioni o eccezioni; in caso di mancata accettazione, previa diffida, si procederà alla conclusione del procedimento con diniego all'istanza presentata.

10. Fermo restando l'adozione di apposite discipline legislative nazionale e/o regionali, le procedure di rinnovo sono le medesime del rilascio di nuovo titolo di concessione, che può essere subordinato a condizioni da comunicare al richiedente il rinnovo prima dell'avvio delle procedure di evidenza pubblica, cui assoggettare il rilascio di nuovo titolo.

11. In ogni caso di variazione sostanziale dello scopo e delle finalità della concessione esistente, si procederà comunque alla pubblicazione, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione dell'istanza presentata per eventuali opposizioni e/o osservazioni, fermo restando la possibilità per l'Amministrazione di determinarsi per un eventuale procedimento di comparazione da definire con le modalità indicate nel presente Regolamento.

Articolo 18 – Atto di concessione - Formalità del provvedimento

1. La Concessione è l'atto con cui l'Amministrazione Comunale concede per un periodo di tempo stabilito e con determinate condizioni, l'occupazione e l'uso di beni del demanio marittimo per finalità conformi alla pianificazione urbanistica ed alle disposizioni del presente Regolamento.

2. Le concessioni di durata infrasessennale, che non comportino impianti di difficile rimozione, sono disciplinate con licenza mentre le concessioni di durata ultrasessennale, o che comunque comportino impianti di difficile rimozione, sono disciplinate con atto pubblico amministrativo.

3. L'atto e la licenza di concessione demaniale marittima, l'atto suppletivo o l'autorizzazione di cui all'articolo 24 del Regolamento di esecuzione, costituiscono i

presupposti per l'ottenimento e/o l'efficacia di ogni titolo edilizio, anche in variante o sanatoria, previsto dalle disposizioni vigenti.

4. Con la presentazione della domanda di rilascio della concessione, sia con licenza che per atto formale, non è consentita l'occupazione anticipata delle aree demaniali marittime oggetto della richiesta, ammissibile in valutazione solo alla conclusione con esito favorevole dell'istanza di concessione, previa garanzia ai sensi dell'articolo 38 del Codice della Navigazione.

5. All'atto di concessione devono essere allegati la modulistica prevista ed i progetti delle opere da realizzare, in particolare le planimetrie che individuano in dettaglio l'area oggetto di occupazione e lo stralcio cartografico SID debitamente compilato, compresa la documentazione tecnica delle opere da realizzare e le dichiarazioni del tecnico abilitato in merito alla facile - difficile rimozione.

Articolo 19 – Cauzione

1. Il concessionario deve garantire l'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione mediante cauzione, il cui ammontare è determinato dal Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo in relazione alla finalità della concessione, all'entità degli investimenti previsti ed al numero di rate del canone il cui omesso pagamento importa la decadenza della concessione a norma dell'articolo 47 lettera d) del codice della navigazione.

2. In nessun caso l'importo della cauzione può essere inferiore a due annualità del canone aumentato del 10% ferma restando la discrezionalità dell'Amministrazione comunale di fissare importi maggiori in caso di particolari modalità di utilizzazione e/o della tipologia di opere previste o per garantire la remissione in pristino stato delle aree demaniali marittime, alla scadenza della concessione.

3. La cauzione potrà essere prestata sia in numerario con versamento alla tesoreria comunale, sia mediante polizza assicurativa fidejussoria o fidejussione bancaria con espressa clausola di assenza del beneficio della preventiva escussione del debitore ed effettuazione a prima richiesta dell'Ente.

4. Per gli associati ad una delle organizzazioni di categoria riconosciuta ai sensi delle normative vigenti, la cauzione è prestata in via generale attraverso un'unica polizza assicurativa fidejussoria stipulata da ciascuna delle citate organizzazioni, salvo la previsione di specifiche cauzioni in relazione alla tipologia dei manufatti e delle modalità di utilizzo delle aree demaniali.

5. Il concessionario che richiede di avvalersi di tale beneficio deve presentare copia dell'avvenuto pagamento della quota associativa riferita all'intero periodo di vigenza della concessione, aumentato di almeno un anno e comunque con clausola espressa di svincolo scritto in favore dell'Amministrazione.

6. L'Amministrazione concedente, in caso di inadempienza, può incamerare a suo giudizio discrezionale, in tutto o in parte, la cauzione o il deposito, oppure rivalersi su di essi per il soddisfacimento di crediti o per rimborso di spese, e ciò anche nel caso in cui l'Amministrazione non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della concessione, fermo restando l'obbligo per il concessionario a reintegrare la cauzione o il deposito nell'importo complessivamente stabilito

7. Nel caso di concessioni stagionali in ampliamento e prive di strutture ed impianti, il concessionario può essere esonerato dall'obbligo di cauzione in relazione anche alla tipologia e modalità di utilizzazione prevista per il titolo da rilasciare.

Sezione II – Procedura di affidamento

Articolo 20 - Disciplina di rilascio per concessioni ad uso strutture ricettive

1. Le spiagge e le aree demaniali, identificate nello strumento urbanistico con le lettere H e V, prospicienti stabilimenti balneari o strutture ricettive poste sulla dividende demaniale, sono definite come “asservite” qualora ricorrano le due seguenti condizioni:

- a) i servizi e dotazioni di cui all'articolo 52 del Regolamento 47R/2018, siano totalmente insistenti su aree di proprietà non demaniale;
- b) non sia consentito, nemmeno in via temporanea ai sensi delle disposizioni urbanistico edilizie vigenti e demaniali in materia, servizi e le strutture utili per una autonoma agibilità in favore dell'utenza.

2. Per le spiagge ed aree asservite, in applicazione dei principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. è consentito il rilascio della concessione demaniale in collegamento con la struttura ricettiva lo stabilimento balneare immediatamente adiacente, considerando tale asservimento, < quale *l'uso più proficuo* > del bene demaniale ai sensi dell'articolo 37 del Codice della Navigazione per la valorizzazione della offerta turistica.

3. L'affidamento, previa pubblicazione ai fini di opposizione/osservazioni per almeno trenta giorni della istanza di concessione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell'Amministrazione, è disposto previa dichiarazione di accettazione delle condizioni per il suo esercizio e mantenimento specificate nel presente Regolamento.

4. Le concessioni sono rilasciate con obbligo per il concessionario, oltre che di corrispondere il canone dovuto all'Erario, di partecipare:

- a) ai programmi /progetti di manutenzione delle aree demaniali, anche di libero uso, predisposti dalle amministrazioni competenti o da quella concedente;
- b) ai piani collettivi di sicurezza della balneazione predisposti dall'Amministrazione concedente.

5. Le concessioni di cui alla presente sezione sono rilasciate per una durata massima di cinque anni, alla scadenza dei quali il Comune può procedere ad un nuovo rilascio, previa verifica del rispetto delle finalità ed alle condizioni di mantenimento secondo le disposizioni del presente Regolamento

6. Il mancato rispetto delle condizioni cui è subordinata la concessione disciplinata dal presente, sezione, è causa di decadenza ai sensi dell'articolo 47 lett. f) del Codice della Navigazione con la restituzione delle aree occupate al libero uso.

Articolo 21 - Criteri di comparazione delle domande di concessione demaniale marittima

1. Fermo restando l'applicazione delle procedure di cui all'articolo 37 del Codice della Navigazione, al fine di selezionare la migliore proposta, sia nel caso di prima assegnazione di aree in concessione che di rilascio di nuovo titolo su richiesta di precedente concessionario, in presenza di istanze concorrenti o manifestazioni di interesse, l'Amministrazione comunale può determinarsi di valutare la proficuità dell'uso proposto mutuando il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla proposta gestionale e del piano di investimenti da presentarsi dai richiedenti la concessione.

2. I criteri per la comparazione sono deliberati dalla Giunta Comunale che provvederà alla loro determinazione in relazione all'importanza della concessione, in termini di

investimento da effettuare per la sua realizzazione ed esercizio, valorizzando comunque la progressiva sostituzione di opere edilizie ed attrezzature esistenti per una riduzione dell'impatto sulle aree demaniali marittime, ed in particolare sulla facile rimozione delle stesse, il miglioramento ambientale dei servizi anche in termini di innovazione dei processi produttivi, con riduzione dei consumi e recupero di risorse naturali.

3. con riferimento alla disciplina nazionale per l'affidamento delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo e sportivo, fermo restando la facoltà dell'Amministrazione comunale di procedere all'individuazione di ulteriori criteri di selezione in materia, ai fini della scelta del concessionario, sono declinati, per alcuni dei criteri statali, specificazioni da inserire nei bandi di gara per garantire il proficuo utilizzo e la valorizzazione dei beni oggetto di concessione come ritenuto maggiormente efficace per l'attuazione delle previsioni PUA, come di seguito indicati nell'articolo 4 6° comma della Legge 7 agosto 2022 n.118 e s.m.i.:

a) lettera b) primo periodo:

- adeguata considerazione della qualità e delle condizioni del servizio offerto agli utenti, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- I) l'implementazione dei servizi per la sicurezza della balneazione, quali il co-finanziamento dei piani collettivi di sicurezza approvati dall'Amministrazione,
- II) interventi di manutenzione ordinaria dell'arenile pubblico;
- III) il concorso alle spese per la pulizia delle aree di libero uso, nelle zone adiacenti alla concessione;

b) lettera b) secondo periodo:

I) del programma di interventi indicati dall'offerente per migliorare l'accessibilità e la fruibilità dell'area demaniale, anche da parte dei soggetti con disabilità, e dell'idoneità di tali interventi ad assicurare il minimo impatto sul paesaggio, sull'ambiente e sull'ecosistema, eseguiti anche in zone non demaniali marittime;

c) lettera b) terzo periodo:

I) l'offerta di specifici servizi turistici anche in periodi non di alta stagione

II) promozione di attività sportive collettive, con apertura delle strutture anche nel periodo invernale;

d) lettera c) qualità degli impianti:

I) preferenza, stante la previsione urbanistica che sull'arenile non è ammessa la realizzazione di strutture in muratura anche prefabbricata, nonché l'utilizzo di materiali cementati di qualsiasi genere, per il programma di interventi che preveda attrezzature con utilizzo di tecniche e materiali eco-compatibili, strutture di tipo leggero, non fisse, completamente amovibili e riciclabili, al fine di garantire il ripristino delle condizioni ex ante l'intervento alla scadenza della concessione;

e) lettera d ed e) quali offerta servizi integrati e diversificazione offerta turistica

I) partecipazione alle iniziative comunali finalizzate alla destagionalizzazione delle attività turistiche;

II) proposte di integrazione dei servizi per la disponibilità di punti ombra per strutture ricettive prive della disponibilità di aree di servizio;

f) lettera I)

l) Nel caso di contemporanea disponibilità di più aree demaniali, l'assegnazione di concessioni ad unico soggetto non potranno essere superiori ad una, controllata sia direttamente che indirettamente ai sensi degli articoli 2359 del Codice civile e delle altre norme in materia, nel medesimo territorio, fermo restando la possibilità di concorrere per tutte quelle potenzialmente disponibili;

4. Nel caso di parità di valutazione della proposta progettuale, anche se non originariamente previsto tra i criteri di selezione, per la conclusione del procedimento di assegnazione della concessione si provvederà con applicazione dell'articolo 37 3° comma del Codice della Navigazione tra i soggetti due o più soggetti con il medesimo punteggio.

5. L'Amministrazione potrà altresì motivare l'uso più proficuo di cui all'art. 37 del C.d.N. per l'assegnazione della concessione in uso dell'area demaniale marittima anche sulla base di elementi soggettivi di preferenza per l'appartenenza a categorie predeterminate quali imprenditoria giovanile e femminile, attività no profit o del terzo settore oltre che le proposte provenienti da raggruppamenti di operatori turistici associati per la valorizzazione di una offerta turistica integrata per il territorio.

6. L'istruttoria delle richieste di concessione in uso di tratti di spiaggia demaniale per le varie tipologie di utilizzi previsti dalla pianificazione potranno essere effettuate congiuntamente dagli Uffici competenti attraverso l'uso della Conferenza di Servizi allo scopo di consentire la valutazione preliminare della qualità progettuale e quella complessiva della proposta.

7. La procedura di comparazione è conclusa con apposita deliberazione della Giunta Comunale su proposta dell'Ufficio competente, il quale, al fine di procedere ad una disamina comparata delle istanze concorrenti, potrà avvalersi di una commissione di esperti esterni per la valutazione delle domande, i cui oneri di funzionamento sono posti a carico del soggetto che risulterà aggiudicatario della concessione stessa.

Sezione III – Durata delle concessioni di tipo balneare

Articolo 22 - Durata delle concessioni

1. La durata ordinaria delle concessioni demaniali marittime per finalità balneari è di cinque anni e non superiore a 20 anni, come previsto dalla normativa vigente.

2. Nel caso di concessioni per finalità diversa dal turistico ricreativo e sportivo, le concessioni possono avere durata anche minore del sessennio, e comunque non superiore al limite massimo di cui al comma precedente.

4. La durata della concessione superiore a cinque e, comunque, non superiore a venti, è ammessa in istruttoria per il periodo strettamente necessario a garantire il ritorno economico finanziario dell'investimento per interventi ammessi dal PUA, in relazione al rapporto tra computo metrico estimativo, redditività dell'impresa e remunerazione del capitale investito per la realizzazione dell'intervento come declinato dalle disposizioni statali per il turistico ricreativo e sportivo e per altre finalità come specificato nel presente articolo del regolamento.

5. La previsione della durata della concessione avviene in sede di assegnazione della concessione per un periodo non superiore a quanto necessario per garantire al concessionario l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti autorizzati dall'ente concedente e comunque da determinare in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare, o, per converso, laddove ciò determini una durata eccessiva, si potrà prevedere una scadenza anticipata ponendo negli atti di affidamento

successivo, il valore, degli investimenti già effettuati dal concessionario non ancora remunerati, fermo restando il divieto espresso di proroghe e rinnovi anche automatici.

6. L'individuazione della durata massima del titolo, comunque non superiore ai termini massimi stabiliti dalle disposizioni vigenti, è determinata dal Comune sulla base delle risultanze dell'istruttoria per il quale, in ogni caso, è acquisito il piano economico finanziario, finalizzato all'ottenimento di una concessione demaniale di durata superiore ai 6 anni, debitamente certificato da perizia giurata e la solvibilità del proponente dimostrata con apposita attestazione da primario istituto di credito.

Sezione IV – Gestione stagionale e provvisoria delle aree demaniali

Articolo 23 – Concessioni stagionali per ampliamento in profondità

1. Nel caso in cui si verifichi un incremento di profondità dell'arenile tra un'area in concessione ed il mare, la superficie si può attribuire per la posa di materiale balneare, fatta salva l'area di libero transito e previo pagamento del relativo canone, in ampliamento al concessionario antistante.

2. Il richiedente dovrà, entro il 15 maggio dell'anno di riferimento, produrre idonea istanza per l'ottenimento della concessione riferita alla sola stagione balneare in cui viene presentata la richiesta, corredata di tutti i documenti comprovanti la situazione di fatto sottoscritta da un professionista abilitato, ed in particolare la dimensione della superficie richiesta.

3. L'istanza dovrà contenere, pena la sua inammissibilità:

- a) espressa dichiarazione di riconoscimento dell'assoluta stagionalità di utilizzo dell'area demaniale richiesta;
- b) conoscenza della sua precarietà, senza alcun diritto al mantenimento negli anni successivi.
- c) utilizzo vincolato alla disponibilità delle dotazioni minime imposte dalla Legge in relazione alla tipologia di attività di riferimento;

4. In caso di ampliamento di spiaggia, in presenza di una sostanziale stabilità della linea di riva è permesso rilasciare concessioni definitive nelle zone in cui sono stati eseguiti gli interventi di ristrutturazione delle opere di difesa della costa da parte degli enti competenti.

5. In caso di rilascio definitivo, la nuova concessione avrà durata pari a quella originaria a cui accede, per garantire un corretto svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica, da sviluppare per l'intera area oggetto di concessione.

6. Per le aree in concessione per attività ricettiva, il rilascio dell'ampliamento stagionale è subordinato:

- a) Nel caso in cui l'intestatario della concessione sia titolare di strutture ricettive, all'esplicita assunzione dell'obbligo di non incrementare il numero dei "punti ombra" oltre quanto dichiarato al SUAP in sede di inizio di attività senza possibilità di libera offerta al pubblico;
- b) Nel caso in cui l'intestatario della concessione non sia titolare di strutture ricettive, all'integrazione ad altre strutture ricettive, rispetto a quelle iniziali, alle quali offrire il servizio, oltre quanto dichiarato nelle comunicazioni di cui all'articolo 9 del presente Regolamento.

Articolo 24 – Autorizzazioni per l'utilizzo del Demanio Marittimo

1. Le manifestazioni sportive, ludiche e di promozione turistica, di qualunque genere e tipologia ed altre attività da svolgersi sull'arenile demaniale marittimo non rientranti nell'ambito di quanto ammesso dalla concessione o richieste da soggetti privi del titolo, sono subordinate ad autorizzazione da rilasciarsi da parte degli Uffici competenti.
2. L'autorizzazione consente l'uso esclusivo dell'area demaniale per il periodo della manifestazione che non potrà eccedere le ventiquattro ore consecutive, frazionabili, fermi restando i limiti imposti dalle altre normative vigenti per la tutela della salute e delle zone rilevanti dal punto di vista ambientale e paesaggistico.
3. Le manifestazioni per le quali viene riconosciuto il patrocinio da parte dell'Amministrazione comunale, fermo restando i limiti imposti da altre normative vigenti, sono disciplinate dal provvedimento sopra indicato, anche in deroga al presente Regolamento.
4. L'autorizzazione, oltre alle condizioni generali per l'uso delle aree demaniali marittime per la tipologia di manifestazione, è rilasciata con l'obbligo di espresso esonero dell'Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose nello svolgimento delle attività ammesse con il provvedimento autorizzativo.
5. Per particolari tipologie di manifestazione possono essere imposte, oltre al possesso di una assicurazione generale per danni a terzi, anche le seguenti condizioni:
 - c) l'obbligo di garantire la pulizia dell'arenile e la sua sistemazione per il corretto svolgimento della balneazione successivamente alla esecuzione della manifestazione.
 - d) rendere apposita cauzione a garanzia degli obblighi assunti, di durata di almeno 30 giorni, di importo minimo pari ad € 500,00, e comunque commisurata alle modalità di svolgimento ed al potenziale danno ai beni pubblici presenti nell'area demaniale dove si svolge la manifestazione.

CAPO II - Concessioni Demaniali per finalità diverse dal turistico ricreativo -

Articolo 25 – Tipologia

1. Le concessioni demaniali marittime con finalità diverse da quelle turistico ricreative come definite nel presente Regolamento sono comunque rilasciate, rinnovate, modificate e revocate in conformità agli strumenti di pianificazione territoriale e agli atti di governo del territorio nonché alla disciplina urbanistica dei piani urbanistici che interessano il demanio.
2. Fermo restando lo svolgimento di apposita istruttoria, è consentito il rilascio di concessione demaniale per la realizzazione di opere pubbliche e/o di interesse pubblico approvate con le procedure previste dalla normativa vigente in materia e/o per l'erogazione di servizi pubblici qualora realizzate da soggetti istituzionali appositamente incaricati.
3. In casi eccezionali e per motivi contingenti di sicurezza delle strutture interessate, in attesa dell'intervento da parte degli organismi competenti, è ammesso, salvo la verifica della loro compatibilità con gli indirizzi generali previsti dalla progettazione della Regione e comunque da effettuarsi con interventi di architettura naturalistica senza alcuna struttura cementizia o scogliere, il rilascio di concessioni transitorie per la costruzione ed il mantenimento di opere di difesa.
5. Nel caso di ammissibilità della domanda, la concessione sarà rilasciata con obbligo di immediata rimozione di quanto realizzato al momento dell'attuazione degli interventi

previsti dagli organi competenti di quanto progettato per la difesa della costa qualunque sia la loro tipologia.

Articolo 26 – Concessioni di cui all'articolo 22 del Regolamento esecuzione Codice Navigazione

1. Nella fascia di rispetto del demanio marittimo, come determinata dall'articolo 55 del Codice della Navigazione, la realizzazione di scalette, passaggi, aperture ed altre tipologie di accessi dalla proprietà privata oppure di opere o sistemazioni su area privata per finalità proprie del richiedente non collegata ad attività commerciali adiacenti, è soggetta ad autorizzazione dell'autorità marittima.

2. Nell'ambito del procedimento di autorizzazione ex articolo 55 del Codice della Navigazione presso l'Autorità marittima, l'Amministrazione valuta la coerenza della finalità per il quale è presentata l'istanza, con il contesto generale della spiaggia ed in particolare l'assenza di effetti limitativi dell'uso pubblico delle aree demaniali marittime prospicienti.

3. Fermo restando le valutazioni di competenza dell'Autorità marittima, in caso di ammissibilità della istanza secondo i criteri in precedenza indicati, la disciplina comunale è regolata mediante rilascio di apposita concessione ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione

4. Le autorizzazioni di cui all'articolo 55 del Codice della Navigazione rilasciate dalla Autorità Marittima e la eventuale concessione, rilasciata ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento di esecuzione, costituiscono i presupposti per l'ottenimento e/o l'efficacia di ogni titolo edilizio, anche in variante o sanatoria, previsto dalle disposizioni vigenti.

5. La concessione è sempre revocabile, ai sensi dell'articolo 42 2° comma del Codice della Navigazione, senza alcun indennizzo o pregiudizio di altro genere, qualora emergano nuovi e/o diverse valutazioni degli interessi pubblici sottesi alla corretta e libera fruizione dei beni demaniali marittimi.

Articolo 27 – Durata

1. La durata ordinaria di una concessione per finalità diverse da quelle turistico – ricreative è prevista in via generale di quattro anni.

2. Su richiesta motivata del concessionario, la durata potrà essere commisurata alla esigenza di mantenimento della occupazione dell'area demaniale richiesta in funzione della tipologia di utilizzo e/o dei tempi necessari al rientro dell'eventuale investimento da dimostrare con specifico piano economico finanziario, da redigere secondo i criteri della remunerazione del capitale investito.

3. Nel caso di concessioni per opere di difesa la durata sarà limitata al tempo necessario alla esecuzione delle opere previste dagli atti di pianificazione generale degli enti competenti.

Articolo 28 – Procedimento

1. Il rilascio delle concessioni per finalità diverse da quelle turistico ricreative avviene con le modalità procedurali indicate nel Titolo III del presente Regolamento.

2. In ogni caso il rilascio di concessioni per le finalità di cui al presente titolo sarà subordinata alla valutazione dell'impatto dell'attività da svolgere con la fruibilità turistico ricreativa dell'arenile adiacente all'area richiesta.

3. Per le domande di concessione per finalità diverse da quelle turistico ricreative si procede comunque alla pubblicazione della domanda ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione per l'acquisizione di eventuali

osservazioni e, laddove si tratti di concessioni con rilevanza economica, anche per domande concorrenti.

TITOLO III

NORME GENERALI PER LE CONCESSIONI DEL DEMANIO MARITTIMO

CAPO I – Decadenza – Revoca – Sospensione – Estinzione- Rinuncia

Articolo 29 – Criteri per la decadenza della concessione

1. La disciplina della decadenza del beneficio delle concessioni demaniali marittime è indicata dall'articolo 47 del Codice della Navigazione.

2. Con le disposizioni del presente articolo si indica alcuni degli elementi qualificanti il cui mancato rispetto comporta la decadenza per una delle cause previste dal citato articolo 47 del Codice della Navigazione.

3. Si procede alla pronuncia di decadenza dalla concessione ai sensi dell'Articolo 47 *lett.a)* del Codice della Navigazione, nel caso in cui il concessionario non provveda alla riqualificazione dell'impianto balneare oppure non esegua i lavori e le opere previste dalle NTA del Regolamento Urbanistico nei termini ivi indicati.

4. Costituisce sempre causa di pronuncia di decadenza dal beneficio della concessione, ai sensi dell'Articolo 47 *lett.c)*, sia il mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo della concessione che l'utilizzazione in difformità del contenuto del titolo.

5. Costituisce sempre causa di pronuncia di decadenza dal beneficio della concessione, ai sensi dell'Articolo 47 *lett.d)*:

a) l'omesso pagamento del canone di concessione nel termine dell'anno solare,

b) dopo due successivi ritardati pagamenti del canone stesso oltre le scadenze indicate negli ordini di introito emanati dagli Uffici competenti.

6. Costituisce sempre causa di pronuncia di decadenza dal beneficio della concessione, ai sensi dell'Articolo 47 *lett.e)*, la sostituzione di altri nell'esercizio o conduzione della concessione senza le autorizzazioni preventive previste dalla normativa vigente.

7. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 47 e del comma 250 dell'articolo unico della Legge 27/12/2006 n.296 e s.m.i., per "gravi violazioni edilizie" si intendono la realizzazione abusiva di volumi, con strutture sia di facile che difficile rimozione, in difformità dai titoli abilitativi rilasciati o in assenza di essi, avvenuti dopo la entrata in vigore della citata Legge.

8. La decadenza può essere pronunciata, ai sensi dell'articolo 47 *lett.f)* del Codice della Navigazione nel caso di:

a) mancato adempimento delle condizioni imposte nell'atto di concessione, tra cui il rifiuto di aderire al Piano Collettivo di Salvamento qualora approvato dall'Amministrazione comunale unitamente alla mancata corresponsione delle quote previste;

b) reiterate violazioni delle prescrizioni e disposizioni contenute nell'Ordinanza prevista dall'articolo 38 del presente Regolamento.

c) nella fattispecie di interesse pubblico necessario alla revoca del titolo concessorio ai sensi dell'articolo 42, 2° comma del medesimo Codice qualora sia in esso previsto come applicazione di disposizioni delle NTA del Piano Utilizzazione Arenili vigente.

Articolo 30 – Revoca della concessione

1. La concessione è revocabile in tutto o in parte per sopravvenute ragioni di preminente interesse pubblico risultanti negli atti di pianificazione urbanistica o altri provvedimenti a contenuto generale dell'Amministrazione comunale o di altri soggetti pubblici.
2. Le utilizzazioni delle aree demaniali marittime non conformi alle indicazioni tecniche e normative contenute negli strumenti di pianificazione di riferimento comportano l'adozione delle procedure previste dall'articolo 42, secondo comma del Codice della Navigazione per la revoca.
3. L'esecuzione delle opere di difesa della costa previste dalla programmazione degli enti competenti, sono motivi di interesse pubblico per la revoca in tutto o in parte delle concessioni demaniali marittime interessate agli interventi.
4. Nel caso di revoca delle concessioni per motivi di interesse pubblico o perché in contrasto con le disposizioni urbanistiche del P.U.A., i concessionari non hanno diritto ad indennizzi, risarcimenti o compensazioni da parte dell'Amministrazione comunale, di alcun genere e tipologia se non quelle consentite dalle normative vigenti.
5. In caso di revoca anticipata alla scadenza, gli impianti, i manufatti e le opere per i quali non è stata richiesta la rimessa in pristino, sono acquisiti allo Stato, previa valutazione della commissione ministeriale competente, ed il concessionario ha diritto ad un indennizzo pari a tante quote parti del costo degli impianti, dei manufatti e delle opere quanti sono gli anni mancanti al termine di scadenza fissato. In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto l'ammontare degli ammortamenti.
6. Nel caso di revoca parziale il canone è ridotto, ferma restando la facoltà del concessionario di rinunciare alla concessione entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revoca.
7. La stessa facoltà spetta al concessionario anche quando l'utilizzazione della concessione sia resa impossibile in parte, per fatto dell'amministrazione, in conseguenza di impianti, manufatti ed opere realizzati dallo Stato o da altri Enti pubblici per fini di interesse pubblico, ovvero per cause naturali.

Articolo 31 – Sospensione dell'attività

1. In caso di violazioni delle norme sull'esercizio delle concessioni demaniali marittime o di altre disposizioni riguardanti limitazioni alle attività degli operatori sul Demanio marittimo, gli organi comunali competenti adottano i provvedimenti di sospensione dell'attività da quindici giorni ad un mese salva la facoltà di pronunciare la decadenza della concessione medesima.
2. Nel caso di irrogazione di tre verbali di contestazione in un biennio per qualunque causa connessa alla gestione della struttura balneare, riferite sia per violazioni alla normativa sul commercio, uso del demanio e della concessione, comporta l'applicazione automatica della sanzione accessoria della sospensione dell'attività da 15 a 30 giorni naturali e consecutivi.
3. La sospensione dovrà essere effettuata nel momento di effettivo esercizio dell'attività assentita nell'ambito della stessa concessione, per tutta la durata prevista, in giornate naturali e consecutive.
4. L'applicazione di due sospensioni nel periodo di vigenza della concessione, integrano la fattispecie per l'avvio del procedimento di decadenza ai sensi dell'articolo 47 lett. c) del Codice della Navigazione quale fattispecie del cattivo uso prevista dalla disposizione.

Articolo 32 – Estinzione della concessione e disciplina della rinuncia

1. Se l'utilizzazione delle aree demaniali è resa totalmente impossibile sia per fatto dell'Amministrazione che per cause naturali la concessione viene dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 45 Codice della Navigazione.
2. Nel caso di estinzione, totale o parziale, della concessione per cause naturali non sono previsti indennizzi, risarcimenti o ristori di alcun genere o tipologia.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione, presentando comunicazione con apposita modulistica ministeriale e l'ulteriore documentazione attestante la remissione in pristino stato dell'area demaniale concessa.
4. La rinuncia diviene efficace con un provvedimento dell'amministrazione in cui viene dato atto dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal concessionario ed in particolare, oltre che la remissione in pristino stato, dell'avvenuta regolarità del pagamento dei canoni demaniali dovuti all'Erario,
5. Con il medesimo provvedimento si dispone:
 - a) La data riconsegna delle aree e demi demaniali marittimi oggetto della concessione da espletare con apposito verbale di cui all'articolo 34 del Codice della Navigazione;
 - b) Autorizzato, subordinatamente alla firma del verbale di cui al punto a), lo svincolo della polizza a garanzia delle obbligazioni assunte verso l'Amministrazione con il rilascio della concessione ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione.

CAPO II – Disciplina del canone e del tributo regionale

Articolo 33 - Pagamento del canone demaniale e del tributo regionale

1. Per l'utilizzo della concessione è dovuto il pagamento di un canone calcolato ai sensi delle disposizioni legislative nazionali e regionali vigenti ed applicabili in relazione alla superficie occupata, alla tipologia delle opere realizzate sull'area stessa e dall'effettivo utilizzo.
2. Il canone dovuto è determinato sempre e comunque "salvo conguaglio" in favore dell'Erario titolare del diritto dominicale, con l'obbligo del concessionario di corrispondere la differenza calcolata in applicazione delle disposizioni legislative o delle variazioni conseguenti ad altre disposizioni normative, regolamentari o per effetto delle modificazioni della classificazione che possono intervenire in materia nel corso della vigenza della concessione.
3. Ai sensi del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e delle Leggi regionali vigenti, il concessionario è tenuto al pagamento dell'imposta regionale sulle concessioni di Demanio Marittimo commisurata alla percentuale stabilita dalla Regione Toscana, al canone dovuto all'Erario calcolato con le modalità sopra indicate.
4. L'imposta regionale è corrisposta mediante autoliquidazione ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.

Articolo 34 - Criteri di Imposizione

1. La superficie da considerare ai fini del conteggio del canone è costituita dalle aree scoperte ovvero dalle aree coperte da impianti, manufatti ed opere considerando, in tale ultimo caso, la superficie utilizzabile di tutti i piani compreso quello di copertura, se praticabile, soprastanti o sottostanti il piano di campagna.

2. Per quanto concerne la profondità della spiaggia la stessa verrà riferita a quanto indicato negli atti concessione, ferma restando la possibilità di ampliamento stagionale ammesso dal presente Regolamento, per il quale dovrà essere corrisposto apposito canone di concessione.

3. In caso di assegnazione della concessione in esito alle procedure di cui all'Articolo 37 3° comma del Codice della Navigazione, la somma indicata nella licitazione privata rimane applicabile per tutta la durata prevista della concessione cui si riferisce, senza possibilità di variazione anche in caso di modifica delle normative su cui era stato inizialmente determinato

Articolo 35 - Versamento del canone demaniale e del tributo regionale

1. Il pagamento del canone di concessione avviene entro il termine indicato nell'ordine di introito emesso dall'Ufficio competente dell'Amministrazione comunale con indicate le modalità di versamento.

2. Il concessionario provvede al pagamento di quanto richiesto per il tributo regionale mediante autoliquidazione dell'imposta, anche per quanto concerne gli incrementi conseguenti all'applicazione di nuovi importi dei canoni demaniali in favore dello Stato, salvo diversa determinazione dell'Ufficio Demanio, con richiesta nell'ordine di introito del canone erariale.

3. In caso di mancato pagamento nei termini l'Ufficio, nel termine dei venti giorni dalla scadenza indicata nella comunicazione, provvederà ad emettere un primo sollecito disponendo, trascorsi i termini dati per l'adempimento, la trasmissione della documentazione alle Autorità competenti per l'emissione del ruolo di pagamento e l'aggiornamento del Sistema SID per il calcolo degli interessi con le successive comunicazioni di pagamento.

Articolo 36 - Riduzioni e Canoni ricognitori.

1. Le riduzioni degli importi dei canoni demaniali marittimi sono stabiliti dalle Leggi nazionali e regionali previste in materia.

2. Ai sensi dell'art. 39 del Codice della Navigazione nella concessione rilasciata a Enti Pubblici o privati, per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse il canone viene fissato quale mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni, ferma restando l'assenza di ogni finalità di lucro, comunque secondo il sistema di calcolo previsto dalle disposizioni speciali in materia.

TITOLO V –

DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' BALNEARE

CAPO I – Disposizioni generali

Articolo 37 – Attività di balneazione ed accesso al mare

1. Lo svolgimento dell'attività balneare è subordinato al rispetto delle prescrizioni indicate nel presente Regolamento e dalle disposizioni degli altri provvedimenti emanati dal Comune di San Vincenzo, in particolare il Regolamento della disciplina delle attività balneari approvato con delibera di C.C. del 17/03/2022 n. 21 e dell'Autorità Marittima a tutela della pubblica incolumità, del decoro della spiaggia e della sicurezza della balneazione.

2. La modifica alle disposizioni del Regolamento C.C. 17 marzo 2022 n. 21 comporta, qualora non espressamente derogate, l'automatica variazioni delle norme del presente regolamento.

3. Ogni utente delle spiagge libere ed in concessione ha l'obbligo di rispettare i vincoli ed i divieti imposti dal concessionario o dagli atti sopra indicati, in particolare di non effettuare la balneazione nelle zone di volta in volta dichiarate non idonee a tal finalità in base alle disposizioni normative in materia.

4. I concessionari sono obbligati a garantire, indipendentemente dalla presenza di passaggi pubblici, siano o meno attrezzati, il libero transito per l'accesso alla battigia per le strade nelle aree prospicienti l'uscita delle strade pubbliche perpendicolari al mare, attraverso le concessioni demaniali marittime rilasciate per l'uso dell'arenile e per l'esercizio delle attività balneari, senza alcuna discriminazione tra utenti ed utilizzatori della spiaggia libera.

5. L'Ordinanza di Balneazione specifica annualmente le modalità più opportune per garantire il passaggio necessario previsto dal presente articolo, fermo restando il divieto di permanenza e sosta nella fascia di libero transito e l'accesso degli animali alle spiagge, sia per utenti degli impianti balneari che dei fruitori della spiaggia di libero uso.

6. L'accesso dei cani alle spiagge è disciplinato dalle disposizioni regionali vigenti, fermo restando la possibilità, nel caso di adesione alle procedure per l'ottenimento di riconoscimenti internazionali, di adottare disposizioni come l'apposizione del divieto assoluto o limitato all'orario di balneazione con opportuna regolamentazione mediante apposito provvedimento.

Articolo 38 – Abbattimento barriere architettoniche ed accessibilità impianti balneari

1. La disciplina normativa di riferimento ai fini demaniali marittimi, unitamente alle previsioni delle specifiche disposizioni in materia, è rappresentata dall'articolo 9 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400 coordinato con la Legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 494 e s.m.i. e dal D.P.G.R. 29 luglio 2009, n. 41/R e s.m.i.

2. La visibilità minima da garantire, quale abbattimento delle barriere architettoniche, è data dalla presenza dei necessari apprestamenti disposti dal concessionario, come scivoli adeguati, passerelle di materiale smontabile, fino alla battigia e la sedia di accesso al mare (sedia job).

3. Ferma restando la previsione di cui all'articolo 23, comma 3 della L. 5 febbraio 1992 n.104 e s.m.i. laddove esistano obiettive difficoltà strutturali e ambientali per la predisposizione di specifici accessi da parte di ciascun concessionario, l'accesso al mare da parte dei soggetti disabili è garantito con la realizzazione di idonee strutture per tratti orograficamente omogenei di litorale.

4. L'Amministrazione comunale promuove l'accordo con tutti i concessionari di impianti turistico ricreativi che insistono sul medesimo tratto omogeneo di litorale, provvedendo a ripartire tra tutti i concessionari delle aree appartenenti al tratto stesso, le spese progettuali ed esecutive da sostenere per la realizzazione delle strutture, in relazione all'entità del canone annuo di concessione.

5. Nel caso di approvazione di un progetto unitario, il pagamento delle quote, ai sensi dell'art. 23, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992 n.104 e s.m.i., è condizione per il rilascio ed il mantenimento della concessione.

6. Resta facoltà del Comune di San Vincenzo, attraverso apposita Delibera di Giunta stabilire ulteriori apprestamenti, attrezzature e sistemi per integrare gli standard minimi di visibilità delle strutture balneari turistico ricreative per ampliare e qualificare l'offerta turistica cui subordinare il rilascio ed il mantenimento delle concessioni demaniali marittime.

Articolo 39 – Ordinanza per la Disciplina uso della spiaggia e l'esercizio delle attività balneari

1. L'Ordinanza è l'atto del responsabile del settore competente con il quale vengono dettate le disposizioni per il corretto esercizio della stagione balneare, al fine di salvaguardare e tutelare l'incolumità pubblica sia sotto il profilo di igienico sanitario che sotto quello della corretta compatibilità dei comportamenti posti in essere dagli utilizzatori delle spiagge e le attività esercitabili sul Demanio Marittimo

2. Resta ferma la competenza dell'Autorità Marittima nel dettare disposizioni per la salvaguardia della sicurezza della navigazione ed in materia di salvaguardia della vita umana nell'ambito della balneazione.

3. I contenuti dell'Ordinanza, salvo quanto stabilito dal Regolamento della disciplina delle attività balneari approvato con delibera di C.C. del 17/03/2022 n. 21, attengono di regola:

- a) alla determinazione della stagione turistica e quella balneare, anche in attuazione degli obiettivi di destagionalizzazione delle attività sull'arenile demaniale
- b) del periodo minimo obbligatorio di apertura attività delle strutture balneari turistico ricreative, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 47 Codice della Navigazione, tenuto conto degli obiettivi di destagionalizzazione di cui al punto a);
- c) le attività ammissibili sul Demanio marittimo e nel mare territoriale ed alla disciplina e prescrizioni per il loro svolgimento;
- d) alla disciplina generale delle aree in concessione e della spiaggia di libero uso;
- e) alla disciplina particolare per gli stabilimenti balneari e le spiagge attrezzate;
- f) alla disciplina delle modalità di svolgimento del commercio itinerante sulle aree demaniali e sulle aree comunali attigue.
- g) alle altre prescrizioni che Leggi statali, regionali e/o altri atti normativi impongono di disciplinare per lo svolgimento corretto e sicuro delle attività balneari e di uso del mare.

3. L'Ordinanza di Balneazione indica altresì le sanzioni previste per le infrazioni alle sue disposizioni, in base alle vigenti norme in materia e del presente Regolamento, accertate da parte dei soggetti incaricati.

Articolo 40 – Pulizia degli arenili e degli specchi acquei

1. La pulizia delle spiagge libere viene effettuata a cura del Comune direttamente o tramite soggetto autorizzato, in applicazione del Codice dell'Ambiente (D.Lgs. 152/2006) e delle Legge Regionali con le modalità e nelle ore stabilite dall'Ordinanza per la disciplina della balneazione.

2. Il concessionario ha l'obbligo di effettuare la pulizia dell'arenile in concessione e dello specchio prospiciente con smaltimento dei rifiuti in modo conforme alle disposizioni di Legge, di quanto stabilito dal Regolamento della disciplina delle attività balneari approvato con delibera di C.C. del 17/03/2022 n. 21 e della Ordinanza per la disciplina della balneazione qualora adottata.

3. Nel caso di adozione di sistemi o di procedure per la raccolta differenziata il concessionario è obbligato alla predisposizione di tutti i sistemi utili per lo svolgimento del servizio secondo le modalità predisposte dal provvedimento di riferimento, comunque salvaguardando la risorsa sabbia da asportazioni ingiustificate.

CAPO II – Della sicurezza della balneazione

Articolo 41 - Servizio di Sicurezza della balneazione -

1. Tutti i titolari di concessione demaniale per finalità di balneazione hanno l'obbligo di attivare un servizio di sicurezza, attraverso personale abilitato al salvamento nelle forme previste dalla Legge, secondo le modalità di esecuzione disciplinate dall'Autorità Marittima.
2. Al fine di tutelare la sicurezza della balneazione e di migliorare l'offerta turistica l'Amministrazione comunale potrà predisporre, d'intesa con l'Autorità Marittima e sentite le Associazioni di categoria, un Piano Collettivo per la Sicurezza della Balneazione (PCS) comprendente sia la spiaggia di libero uso che in concessione.
3. Nel caso di attivazione del PCS, i titolari di concessione demaniale per finalità di balneazione sono obbligati alla partecipazione al Piano, con le modalità stabilite nel programma adottato dall'Amministrazione comunale che disciplinerà anche le relative spese e compartecipazioni dei concessionari stessi.
4. Il Piano di Sicurezza della balneazione è approvato con apposito provvedimento del responsabile del Servizio, adottato sulla base degli indirizzi dettati dalla Giunta Comunale, con il quale sono disciplinate, oltre le modalità di svolgimento, anche la ripartizione delle spese da sostenere, con criteri ponderali, cui saranno tenuti a partecipare i soggetti titolari di concessioni demaniali marittime per finalità balneare.
5. Il soggetto attuatore del PCS sarà individuato attraverso procedure ad evidenza pubblica e risponderà direttamente della corretta gestione del servizio e del suo funzionamento, assumendosi ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa per qualunque danno a persone o cose derivante dal suo svolgimento, con esonero assoluto dell'Amministrazione e dei concessionari.
6. Il rilascio della concessione, inteso anche il semplice rinnovo al medesimo concessionario uscente, è subordinato all'assunzione dell'obbligo di partecipazione alle spese ed alla gestione del PCS qualora approvato dall'Amministrazione comunale.
7. La mancata adesione alla PCS da parte dei titolari di concessione demaniale per finalità di balneazione costituisce causa per la pronuncia di decadenza ai sensi dell'Articolo 47 lett. f) per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione imposto dal Regolamento.

CAPO III - Disciplina degli specchi acquei

Articolo 42 – Gestione degli specchi acquei e del mare territoriale

1. Ai sensi dell'articolo 524 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione le disposizioni del medesimo Codice si applicano anche per l'uso e l'occupazione degli specchi acquei del mare territoriale.
2. Per gli specchi acquei prospicienti il territorio comunale, salvo diversa e si procede alla determinazione sul loro utilizzo in base alla specifica previsione dello strumento urbanistico.
3. Per il rilascio di ogni eventuale concessione per l'occupazione e l'uso di specchi acquei si applicano le disposizioni procedurali del presente Regolamento.

TITOLO V

INTERVENTI DI SALVAGUARDIA DELL'ARENILE E OPERE DI DIFESA

Articolo 43 – Interventi di ripascimento e di difesa costiera

1. Gli interventi di ripascimento e di difesa costiera sono predisposti dalle Amministrazioni competenti e/o da privati interessati.
2. Non è ammesso il rilascio di concessioni demaniali marittime per la realizzazione e mantenimento di opere di difesa di iniziativa privata in assenza di parere favorevole delle Amministrazioni competenti alla valutazione del progetto per il quale viene richiesta salvo le eventuali opere provvisorie in attesa degli interventi strutturali come in precedenza descritto
3. Nel caso di realizzazione ed esecuzione interventi di difesa della costa da parte dei soggetti competenti, le opere per il quali è stata rilasciata concessione a soggetti privati, non sono rinnovate al momento della scadenza, salva la possibilità di disporre la revoca al momento del completamento dell'intervento da parte delle amministrazioni competenti.
4. Resta ferma la possibilità per il Comune di San Vincenzo di pronunciare la revoca delle concessioni private per opere di difesa della costa nel caso di accertamento che l'opera sia confliggente con le strutture ed impianti adiacenti.
5. Compatibilmente con le esigenze progettuali, le opere di difesa della costa devono essere compatibili con l'ambiente, ricercando anche una loro possibile utilizzazione funzionale per la collettività, qualora non contrasti con la tutela della sicurezza delle persone.

Articolo 44 - Manutenzione arenile

1. Gli interventi di manutenzione e di ripascimento sono disciplinati dalle norme nazionali e regionali cui riferirsi per il rilascio della autorizzazione eventualmente necessaria nei limiti e con le modalità stabilite dal Regolamento della disciplina delle attività balneari approvato con delibera di C.C. del 17/03/2022 n. 21.
2. L'esercizio delle attività ammesse per la manutenzione e/o di ripascimento è subordinato al rilascio di autorizzazione del Comune di San Vincenzo secondo la disciplina dettata dal Regolamento di cui al comma precedente, anche per quanto attiene all'accesso alle aree demaniali con mezzi meccanici.
3. Allo scopo di garantire il corretto svolgimento dell'attività e l'esatto adempimento delle prescrizioni imposte nell'autorizzazione è possibile disporre la richiesta di idonee cauzioni con beneficio di escussione in favore dell'Amministrazione comunale.
4. Nelle aree demaniali marittime del Comune di San Vincenzo non è ammesso il rilascio di concessioni per estrazione e raccolta di arena ai sensi dell'articolo 51 del Codice della Navigazione.

TITOLO VI

ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO

Articolo 45 – Vigilanza sulle aree demaniali marittime

1. Ferme restando le funzioni di Polizia Marittima disciplinate dal Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento di attuazione, le funzioni di vigilanza sull'uso delle aree del Demanio Marittimo sono esercitate dall'Amministrazione comunale per mezzo dei

propri organi, con la facoltà di effettuare sopralluoghi e controlli sulle aree in concessione, sull'arenile demaniale marittimo sia di propria iniziativa che a richiesta degli uffici interessati oltre che su sollecitazione di cittadini ed utenti delle spiagge.

2. Qualora sia accertato che sulle aree demaniali marittime in concessione sono state eseguite opere non autorizzate o accerti che le aree stesse siano utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo concessorio, il responsabile del servizio adotta i provvedimenti previsti dalla vigente normativa.

3. Resta fermo il compito dell'Autorità marittima al controllo delle disposizioni emanate per la sicurezza della balneazione e della navigazione oltre che le competenze esclusive previste dalle normative vigenti.

Articolo 46 – Sanzioni per le violazioni su aree demaniali marittime

1. I contravventori alle disposizioni del presente Regolamento e delle disposizioni di cui all'articolo 27 delle NTA del PUA, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito ed in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti da tale comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, 1231 e 1251 del Codice della Navigazione e dell'articolo 39 della Legge 11 febbraio 1971 n. 50 sulla navigazione da diporto ovvero dall'articolo 650 del Codice Penale e loro successive modificazioni ed integrazioni.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, nelle aree demaniali marittime, chi non osserva i divieti fissati dal presente Regolamento o con l'ordinanza di cui all'articolo 52, con attività:

- a) per finalità turistico-ricreative per le quali si presenti lo scopo di lucro, è punito ai sensi dell'articolo 1164 1° comma del Codice della Navigazione, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1032,91 Euro a 3.098,74 Euro;
- b) per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, è punito altresì con la sanzione amministrativa, ai sensi dell'articolo 1164 2° comma del Codice della Navigazione, del pagamento di una somma da 100,00 euro a 1.000,00 euro

3. Restano ferme le sanzioni amministrative previste per le infrazioni alla sosta su aree demaniali marittime di cui all'articolo 1161 comma 2° ed alle disposizioni in materia di esercizio del commercio dalle normative di settore, sia sulle aree demaniali che quelle comunali eventualmente ricadenti nella pianificazione demaniale marittima.

4. La procedura di irrogazione delle sanzioni per le infrazioni al presente Regolamento ed alle relative Ordinanze è disciplinata, per quanto applicabile, dalla Legge 24 novembre 1986 n.689 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. In ogni fattispecie prevista dal presente Regolamento e delle disposizioni dell'Ordinanza di cui all'articolo 38 con l'accertamento è disposto il sequestro amministrativo delle cose che sono servite a commettere la violazione e di quelle che ne sono il prodotto, al fine dell'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca.

6. L'Autorità comunale competente a ricevere il rapporto e gestire l'istruttoria per la successiva conclusione del procedimento ai sensi della Legge 24 novembre 1986 n.689 e successive modificazioni ed integrazioni, sono individuate:

- a) Per le violazioni in materia commerciale, il Settore Commercio ed Attività Produttive;
- b) Per le violazioni in materia demaniale marittima, il Settore Demanio marittimo.

7. Il Responsabile del settore Polizia municipale provvede all'emissione dell'Ordinanza per l'ingiunzione di pagamento o per l'archiviazione del verbale di accertamento in relazione alle attività istruttorie effettuare dai servizi come in precedenza individuati.

TITOLO VIII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 47 – Disposizioni transitorie

1. Le aree attualmente in concessione non in contrasto, nella loro ampiezza, estensione e finalità, con le previsioni del PUA, mantengono la loro efficacia fino alla naturale scadenza prevista dalle disposizioni vigenti.
2. L'Amministrazione provvede, al fine di dare corretta e completa attuazione alle previsioni del Piano Urbanistico di riferimento, ad avviare la revoca, ai sensi dell'articolo 42, 2° comma del Codice della Navigazione, per le parti eccedenti i limiti di occupazione, con riduzione del fronte mare o delle occupazioni presenti delle concessioni, nei limiti delle dimensioni ammesse dal PUA.
3. Le concessioni esistenti, per quali si prevedono modificazioni di cui al comma precedente, nel caso di istanze presentate per l'attuazione delle previsioni del PUA saranno altresì oggetto di procedura di cui all'articolo 43 del Codice della Navigazione.

Articolo 48 – Entrata in vigore ed abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio della Deliberazione consiliare di approvazione.